

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 20	
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.	
con elenco N.	
in data	

WW/ Delibere / D.C. A.4. D.O.C

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno duemila 04 ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati e seduti i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- | | | |
|-----|--------------------------|---------|
| 1) | BUZZI Angelo | Sindaco |
| 2) | RAGAZZONI Mauro | |
| 3) | BELLANI Giacomo | |
| 4) | MIRANI Giancarlo | |
| 5) | RUGGERONE Giuseppe | |
| 6) | SILVOLA Carolina Uraldi | |
| 7) | ZANETTA Francesco | |
| 8) | ZUCCHETTI Marco | |
| 9) | RAGAZZONI Paolo | |
| 10) | GEMELLI Angelo | |
| 11) | FRANZONI Franca Saeltone | |
| 12) | MAGNAGHI Stefano | |
| 13) | RAGAZZONI Angela | |

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
11	2

Totale

Assiste l'adunanza, l'incaricato Segretario Comunale, Sig. Catania dott. Lucio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUZZI Cav. Angelo, assume la presidenza e, con la seguente seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, si stabilisce il n. 04 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in analogia a quanto avviene nell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, allo scopo di dare economicità alle riscossioni e snellimento nell'applicazione delle procedure di contenzioso dei tributi comunali, è necessario regolamentare i criteri per l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali;

VISTO:

- l'art. 68 del D.P.R. 27.3.1992, n. 287;
- la R.Min. Finanze 4079/94 del 18.7.1994;
- l'art. 2/quarter del D.L. 30.09.1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30.11.1994, n. 656;
- l'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449;

RICHIAMATE le leggi 15.03.1997, n. 59 e 15.05.1997, n. 127, come modificate dalla legge 16.06.1998, n. 191, che prevedono l'adozione di regolamenti per la semplificazione del procedimento amministrativo, ed in particolare "la soppressione dei procedimenti che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale o comunitario" e la "soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici";

VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente, composta da n. 11 (undici) articoli,;

VISTO l'art. 32 della legge 08.06.1990, n. 142;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale ai sensi della legge 142/90 e legge 127/97 e s.m.i.;

CON voti favorevoli undici, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi dagli undici consiglieri aventi diritto in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 11 (undici) articoli.
2. Di trasmettere il presente Regolamento al Ministero delle Finanze.

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di _____ per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997, n.218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - A cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatorio e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni di rateizzazione previste per ogni singolo tributo.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio e quelle previste dall'art. 17, 3° comma del D.Lgs. 18.12.1997 nr. 472.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.6.97 n. 218.

letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Buzzi Angela
.....

il Segretario Comunale

F.to: Catania Lucio
.....

PARERE

(art. 53, 1° e 2° comma e art. 55 legge 8 giugno 1990, n.142)

Il sottoscritto Segretario comunale ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 53 della legge 142/90, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e assicura la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della stessa legge.

Li,

il Segretario Comunale
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione... stata pubblicata nella forma di legge all'Albo pretorio del Comune ed... pervenuta al Comitato Regionale di Controllo... -... Sezione di... **Novara** in data Prot.n. e che nei suoi confronti non... intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui lo stesso... divenuto esecutivo ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Li,

il Segretario Comunale
.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47, legge 8 giugno 1990, n.142)

N. 2205 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 9.10.00 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 9.10.00

il Segretario Comunale

F.to: Catania Lucio
.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li,

il Segretario Comunale
.....